

DL Ristori – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, circ. n. 24/21

15 Febbraio 2021

Con la [circolare n. 24 dell'11 febbraio 2020](#), l'INPS illustra l'esonero contributivo previsto dall'art. 12 commi 14-16 del D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal medesimo D.L. n. 137/20. [\[1\]](#)

Si ricorda che il predetto art. 12 dispone al comma 14 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 1 del medesimo articolo, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'art. 3 del D.L. n. 104/20 [\[2\]](#) (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 15 prevede, altresì, che i datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero contributivo ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 104/20 possono rinunciarvi per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al D.L. n. 137/20. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Si rimanda alla tabella di sintesi allegata, che riepiloga le indicazioni contenute nella suddetta circolare.

Si segnala infine che l'INPS, nel ricordare che l'applicazione dell'esonero contributivo qui considerato è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all'esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell'esonero stesso.

[1] Cfr. comunicazioni Ance del [29 ottobre 2020](#) e del [23 dicembre 2020](#).

[2]
— Per l'esonero contributivo di cui all'art. 3 del Decreto Agosto, cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 23 dicembre 2020](#).

43553-circolare inps n. 24-21 - nota di sintesi.pdf [Apri](#)